

CAMERA DEI DEPUTATI N. 395

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOLOGNESI, MORONI, CARLI

Modifica dell'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 722, in materia di autorizzazione ad effettuare lotterie nazionali

Presentata il 29 aprile 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 26 marzo 1990, n. 62, si è inteso disciplinare l'effettuazione delle lotterie. L'esperienza ha dimostrato che l'effettuazione di dodici lotterie in un anno, più una internazionale, è scarsamente remunerativa per le casse dello Stato e non riesce ad offrire un gettito adeguato agli stessi enti organizzatori delle manifestazioni collegate alle lotterie. Nel 1989, con sei lotterie, tutte con biglietto a lire 4.000, furono venduti 60.937.981 biglietti per un incasso di lire 243.751.924.000.

Nel 1990, con tre lotterie con biglietto a lire 4.000 e sette con biglietto a lire 5.000, si è avuta una netta perdita nei biglietti venduti (52.822.189) ed un lieve incremento degli incassi (lire 250.538.210.000). D'altra parte tredici lotterie pongono problemi seri anche dal punto di vista orga-

nizzativo: stampa di biglietti, periodi di vendita, pubblicità. Le lotterie che potremmo definire più deboli, quelle cioè collegate a manifestazioni meno conosciute rischiano — come è già accaduto — di dover ricorrere al fondo di riserva non riuscendo a pagare i premi con gli incassi.

Oggi poi tutto quanto è reso più complicato dalla lotteria così detta « gratta e vinci ».

La nostra proposta di legge considera per alcuni aspetti conclusa la fase sperimentale della legge n. 62 del 1990 e stabilisce che tutti gli anni si dovranno svolgere cinque lotterie tradizionali (Merano, Monza, Agnano, Venezia, Viareggio) più la lotteria internazionale. Tre saranno ogni anno le lotterie che potranno a rotazione sperimentare la loro capacità di presa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 722, come sostituito dall'articolo 1 della legge 26 marzo 1990, n. 62, è sostituito dal seguente:

« Art. 1. – 1. A decorrere dall'anno 1995 è autorizzata l'effettuazione di cinque lotterie nazionali annuali: la lotteria di Merano, la lotteria di Monza, la lotteria di Agnano, la lotteria di Venezia, la lotteria di Viareggio, nonché di una lotteria internazionale.

2. Oltre a quanto previsto al comma 1, a decorrere dall'anno 1995 è autorizzata l'effettuazione di lotterie nazionali fino ad un massimo di tre ogni anno.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta, sono individuate le manifestazioni cui collegare le lotterie di cui al comma 2.

4. Le lotterie di cui al comma 2 sono individuate tenendo conto della rilevanza nazionale od internazionale, del collegamento con fatti e rievocazioni storiche, artistiche, culturali e avvenimenti sportivi, della validità, della finalità e della continuità nel tempo dell'avvenimento abbinato. Nella loro individuazione si deve osservare una equilibrata ripartizione geografica, e garantire, nell'avvicendamento annuale, lotterie per ogni gruppo di manifestazioni culturali, storiche, sportive e folcloristiche di rilevanza nazionale.

5. Il decreto di cui al comma 3 è emanato entro il 31 ottobre di ogni anno ed ha effetto per l'anno successivo ».

2. Nel titolo della legge 4 agosto 1955, n. 722, la parola « quattro » è sostituita dalla seguente: « cinque ».